

N. 04802/2015 REG.PROV.CAU.
N. 12062/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12062 del 2015, proposto da:

Fondazione Luigi Maria Monti, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Domenico Tomassetti, Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso Maria Cristina Manni in Roma, Via Pierluigi G. Da Palestrina, 19;

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto presso l'avvocatura della Regione in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

Commissario ad acta per il rientro del debito sanitario della Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Asl Roma E, Luigi Maria Monti Srl (Gestore Ospedale San Carlo di

Nancy), Casa di Cura Villa Tiberia Srl, Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli-Tit. Gen. Villa San Pietro;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario ad acta a prot. n. U00332 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 alle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere (acuzie e post acuzie) con onere a carico del SSR.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Commissario ad acta per il Rientro del debito sanitario della Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che vedrebbero la loro posizione compromessa qualora il ricorso fosse accolto, disponendo che una copia del ricorso e delle conclusioni prese sia notificato nel termine di sessanta giorni a ciascuno di essi, fornendo prova dell'avvenuta notificazione nello

stesso termine e di rinviare sin da ora la trattazione della causa all'udienza del 26 ottobre 2016;

Ritenuto di accogliere l'istanza cautelare nella sola parte in cui all'art. 17 della bozza di contratto allegata al d.P.G.R. n. 00324 del 6 luglio 2015 appare il riferimento ai "contenziosi da intraprendere", nella considerazione che l'Avvocatura Generale dello Stato aveva consigliato espressamente di modificare la clausola recata dalla analoga bozza di contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate sopprimendo il riferimento ai contenziosi futuri, laddove di identico contenuto appare il soprarichiamato riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), ordina ai ricorrenti di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che vedrebbero la loro posizione compromessa qualora il ricorso fosse accolto, disponendo che una copia del ricorso e delle conclusioni prese sia notificato nel termine di sessanta giorni a ciascuno di essi, fornendo prova dell'avvenuta notificazione nello stesso termine;

- accoglie l'istanza cautelare, nei termini di cui in motivazione.

Fissa la trattazione della causa all'udienza pubblica del 9 febbraio 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)